

N. R.G. 2/2022 Ristrutturazione dei debiti del consumatore



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sottosezione procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Il Giudice delegato,

Visti

gli atti relativi al ricorso per ristrutturazione dei debiti presentato ex artt. 67 ss. CCII da

, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Andreoli (Codice Fiscale NDRSFN68P03C623E) e Pierluigi Bellavia (Codice Fiscale BLLPLG78D23G141N) ed elettivamente domiciliato in Parma, Via Dante Alighieri, n. 3, presso lo studio dei difensori;

le integrazioni depositate, su richiesta del GD, in data 16/08/2022, 14/09/2022, 21/09/2022, 26/09/2022 e 30/09/2022 dal ricorrente e quelle depositate in data 26/08/2022 e 03/10/2022 dai Gestori;

sentiti il ricorrente ed i Gestori all'udienza del 15/09/2022;

ha emesso il seguente

DECRETO

(art. 70 comma primo CCII)

Rilevato che

Con ricorso ex art. 67 CCII ha formulato ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;

pur non essendo stata formulata tramite OCC, alla domanda risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76 CCII;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;

il debitore è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) ed è un consumatore;

il debitore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, nè ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

l'OCC, costituito nel circondario del Tribunale epigrafato, alla propria relazione, ha allegato di aver dato notizia, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. 4 CCII;

la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma secondo, CCI) e 67 co. 2 CCII, vale a dire:

a) dell'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, seppur senza l'indicazione del loro domicilio digitale (doc. 1);

b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (cfr. par. 3 del ricorso introduttivo);

c) dell'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo);

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. da 2 a 4);

e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (docc. 46 e 49);

f) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dall'OCC, che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; inoltre l'OCC, nella sua relazione, premesso che *"nel passivo non è stato ricompreso l'unico finanziamento in essere, ossia il richiamato mutuo n. 4313917 del 25/10/2013 garantito da ipoteca a favore di Unicredit s.p.a., in quanto il relativo rimborso seguirà il piano di ammortamento previsto dalle parti..."* ha ritenuto di non dover indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore;

il piano, a fronte di un passivo così composto: euro 17.703,00 quali spese prededucibili; euro 186.986,00 in privilegio; euro 3.170,00 in chirografo; e di un attivo pari ad euro 93.000,00 rappresentato esclusivamente da finanza esterna:

a. prevede il seguente soddisfacimento dei creditori: (i) il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 17.703,00.=, (ii) il pagamento dei creditori privilegiati

nella percentuale del 40%, (iii) il pagamento dei creditori chirografi nella percentuale del 10%;

b. indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, posto che l'erogazione della somma è subordinata all'omologa del presente piano e a quella del concordato minore presentato da S.a.s. di

c. pur non ricomprendendolo nel piano, specifica che il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla sua abitazione principale (che, alla data del deposito della domanda, risulta regolarmente pagato) è stato e continuerà ad essere onorato dalla madre, sig.ra Maria , la quale ha sottoscritto il ricorso per adesione e conferma;

non sono stati allegati procedimenti di esecuzione forzata suscettibili pregiudicare la fattibilità del piano, mentre il debitore ha chiesto di disporsi l'inibitoria ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio;

ritenuto che:

allo stato degli atti la proposta ed il piano appaiono ammissibili;

quanto al compenso pattuito con i difensori/advisors, che lo stesso non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli *advisors* superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, riducendo di conseguenza l'importo (ove superato);

DISPONE

la pubblicazione della proposta, del piano, delle eventuali integrazioni e del presente decreto nel sito web del tribunale – area “Provvedimenti del Giudice delegato” a cura dell'OCC;

DISPONE

Che l'OCC comunichi la proposta, il piano ed il presente decreto, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a tutti i creditori e, a tal fine, assegna al ricorrente termine di tre giorni per integrare la lista dei creditori indicandone il domicilio digitale come previsto dall'art. 39 comma 1 CCII;

ASSEGNA

ai **creditori** il termine di venti giorni decorrenti dalla comunicazione del piano, della proposta e del presente provvedimento per:

- presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

- comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, AVVERTENDOLI che, in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 70 comma secondo CCII;

ASSEGNA

All'OCC il termine di dieci giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di venti giorni di cui sopra, sentito il debitore, per riferire al Giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

Parma, 6 ottobre 2022

Il Giudice delegato
Dott.ssa Irene Colladet